


NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE: N. 13/XV

- Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale.



- 1) **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190**
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
- 2) **LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 2**
"Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali"
Art. 4 – Trasparenza
- 3) **LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 8**
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)"
Art. 7 – Misure di trasparenza
- 4) **LEGGE REGIONALE 21 luglio 2000, n. 3**
"Norme urgenti in materia di personale"
Art. 7 quinquies - Disposizioni in materia di trasparenza
(introdotto dall'art. 7 della l.r. 17 maggio 2011, n. 4)
- 5) **LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 1**
"Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni"
Art. 12 - Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale
- 6) **LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1993, n. 1**
"Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige"
Artt. da 41-bis a 42-bis
- 7) **D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163**
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- 8) **Legge 7 agosto 1990, n. 241**
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

- 9) **D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150**
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
- 10) **D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165**
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

IM GESETZENTWURF ERWÄHNT E GESETZESBESTIMMUNGEN

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18. GIU. 2014
PROT. N. 1585

- Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist.

- 1) **GESETZ vom 6. November 2012, Nr. 190**
„Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“
- 2) **REGIONALGESETZ vom 25. Mai 2012, Nr. 2**
„Änderungen zur Personalordnung der Gemeindeverwaltungen“
Art. 4 – Transparenz
- 3) **REGIONALGESETZ vom 13. Dezember 2012, Nr. 8**
„Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)“
Art. 7 – Transparenzmaßnahmen
- 4) **REGIONALGESETZ vom 21. Juli 2000, Nr. 3**
„Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“
Art. 7-quinquies – Bestimmungen betreffend die Transparenz
(eingeführt durch Art. 7 des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4)
- 5) **REGIONALGESETZ vom 5. Februar 2013, Nr. 1**
„Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“
Art. 12 – Bestimmungen betreffend die Veröffentlichung der Vermögenslage
- 6) **REGIONALGESETZ vom 4. Jänner 1993, Nr. 1**
„Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“
Art. von 41-bis bis 42-bis
- 7) **Gesetzesvertretendes Dekret vom 12. April 2006, Nr. 163**
„Gesetzbuch über öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zur Umsetzung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG“
- 8) **Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241**
„Neue Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“

- 9) **Gesetzesvertretendes Dekret vom 27. Oktober 2009, Nr. 150**
„Durchführung des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15 betreffend die Optimierung der Produktivität im öffentlichen Dienst sowie die Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltungen“

- 10) **Gesetzesvertretendes Dekret vom 30. März 2001, Nr. 165**
„Allgemeine Bestimmungen zum Dienstrecht bei den öffentlichen Verwaltungen“

L. 6-11-2012 n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

L. 6 novembre 2012, n. 190 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

In vigore dal 21 agosto 2013

1. In attuazione dell'*articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della *legge 3 agosto 2009, n. 116*, e degli *articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione*, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della *legge 28 giugno*

2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; ⁽⁴⁾

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. ⁽⁵⁾

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predisporre il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. ⁽⁷⁾

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. ⁽⁸⁾

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La

mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. ⁽²⁾

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'*articolo 16, comma 1, lettera a-bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, secondo quanto previsto all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'*articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale*, di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. ⁽¹⁶⁾

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.» ⁽¹⁶⁾

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.⁽¹⁶⁾
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'*articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della *legge 7 agosto 1990, n. 241*,

e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'*articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio ⁽³⁾ di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile ⁽³⁾ di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'*articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. ⁽¹²⁾

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198*, ed è comunque valutata ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. ⁽⁹⁾

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione*.
37. All'*articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».
38. All'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'*articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato *articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo l'*articolo 6* è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.».
42. All'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*.»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»;

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

43. Le disposizioni di cui all'*articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'*articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra

e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».

45. I codici di cui all'*articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Dopo l'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

47. All'*articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. ⁽¹⁰⁾

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. ⁽¹¹⁾

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. ⁽¹³⁾

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri. ⁽¹³⁾

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato. ⁽¹³⁾

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. ⁽¹⁵⁾

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonché per l'attività di verifica. ⁽¹⁴⁾

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

58. All'*articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'*articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché*».

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'*articolo 97 della Costituzione*, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'*articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso *articolo 53*;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'*articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

62. All'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 gennaio 1994, n. 19*, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.».

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del testo unico delle*

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. ⁽⁶⁾

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di

Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'*articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al *codice penale* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o

promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

76. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è

decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della *legge 27 marzo 2001, n. 97*, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

(2) Per il differimento del termine, di cui al presente comma, vedi l'art. 34-bis, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(3) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 1, comma 418, L. 24

dicembre 2012, n. 228.

(4) Lettera così sostituita dall' *art. 54-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(5) Comma così modificato dall' *art. 54-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 16 gennaio 2013*.

(8) Vedi, anche, l' *art. 43, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

(9) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

(11) Vedi, anche, il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 22 maggio 2013, n. 26*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 418, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, come sostituito dall'*art. 26, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(13) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 18 aprile 2013*.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 18 aprile 2013*.

(15) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2013*.

(16) Vedi, anche, la *Determinazione 18 dicembre 2013, n. 6*.

Art. 2 Clausola di invarianza

In vigore dal 28 novembre 2012

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Publicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ⁽¹⁾.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione*;

Vista la *legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'*articolo 1*;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la *legge 18 giugno 2009, n. 69*, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, recante: «Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8 dell'*articolo 11*;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

Considerato che le disposizioni già contenute nell'*articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Art. 1 *Principio generale di trasparenza*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'*articolo 48*, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m)*, della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera r)*, della Costituzione.

Art. 2 Oggetto**In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'*allegato A*, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
-

Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità**In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'*articolo 7*.
-

Art. 4 Limiti alla trasparenza**In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il

loro riutilizzo ai sensi dell'*articolo 7* nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003*.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'*articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'*articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5 Accesso civico ⁽²⁾**In vigore dal 20 aprile 2013**

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'*articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'*articolo 43, comma 5*.

(2) Per il regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in materia di accesso civico, vedi la *Deliberazione 2 ottobre 2013, n. 74/2013*.

Art. 6 Qualità delle informazioni**In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la

facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'*articolo 7*.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7 *Dati aperti e riutilizzo*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'*articolo 5*, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'*articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e sono riutilizzabili ai sensi del *decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*, del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 *Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli *articoli 14, comma 2, e 15, comma 4*.

Art. 9 *Accesso alle informazioni pubblicate nei siti***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'*articolo 8*, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'*articolo 6*, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'*articolo 8*, comma 3.

Art. 10 *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'*articolo 43*, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti

dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'*articolo 32*.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009* alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'*articolo 9*:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009*;

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'*articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo*.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 11 *Ambito soggettivo di applicazione***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.
2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'*articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.
3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12 *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale***In vigore dal 22 giugno 2013**

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla *legge 11 dicembre 1984, n. 839*, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. ^{(3) (4)}

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

(3) Comma inserito dall' *art. 29, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(4) Vedi, anche, l' *art. 29, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13 *Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'*articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441*, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli *articoli 3 e 4 della medesima legge*, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 7*.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'*articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti

variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'*articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'*articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.

Art. 16 *Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'*articolo 16*, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19 *Bandi di concorso***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21 *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
 2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'*articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
-

Art. 22 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli

ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli *articoli 14 e 15*.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art. 23 *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'*articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009*;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 24 *Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25 *Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
 - a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
 - b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26 *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato *articolo 12 della legge n. 241 del 1990*, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27 *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La pubblicazione di cui all'*articolo 26*, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
 - a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il

riutilizzo ai sensi dell'*articolo 7* e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28 *Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'*articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29 *Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi* ⁽⁵⁾

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011*.

(5) Vedi, anche, l'art. 8, commi 1 e 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Art. 30 *Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31 *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32 *Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10*, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33 *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione* ⁽⁶⁾

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

(6) Vedi, anche, l'art. 8, commi 1 e 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Art. 34 *Trasparenza degli oneri informativi*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35 *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'*articolo 36*;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio

responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli *articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

Art. 36 *Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37 *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* ⁽⁷⁾

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'*articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e, in particolare, dagli *articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223*, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'*articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, la delibera a contrarre.

(7) Vedi, anche, l'art. 8, commi 1 e 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Art. 38 *Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39 *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e

approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40 *Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'*articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dalla *legge 16 marzo 2001, n. 108*, nonché dal *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*.

2. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b)*, del *decreto legislativo n. 195 del 2005*, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'*articolo 10* del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo *articolo 11*, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41 *Trasparenza del servizio sanitario nazionale***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 15*. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'*articolo 15*, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42 *Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente***In vigore dal 17 agosto 2013**

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie

costituite in base alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

1-bis I Commissari delegati di cui all'*articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190* e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto. ⁽⁸⁾

(8) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43 *Responsabile per la trasparenza*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei

termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44 *Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 10* e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45 *Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui

risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 14* del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46 *Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47 *Sanzioni per casi specifici*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'*articolo 14*, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 22*, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 *Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L'*allegato A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'*allegato A* si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
 - a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e

della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all'*articolo 11*, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49 *Norme transitorie e finali*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'*articolo 24* decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli *articoli 92 e 95 della Costituzione*.

3. Le sanzioni di cui all'*articolo 47* si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50 *Tutela giurisdizionale*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

Art. 51 *Invarianza finanziaria***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52 *Modifiche alla legislazione vigente***In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Alla *legge 5 luglio 1982, n. 441*, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'*articolo 1*, primo comma:
 - 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
 - 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
 - 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
 - 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»;
 - b) all'*articolo 2*, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
2. All'*articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L'*articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai

sensi dell'*articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

4. Al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 23, comma 1*, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'*articolo 87, comma 2, lettera c)*, dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'*articolo 116, comma 1*, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'*articolo 116, comma 4*, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'*articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6)*, dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, si intende riferito all'*articolo 10*.

Art. 53 *Abrogazione espressa di norme primarie*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

b) *articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni*;

c) *articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

d) *articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni*;

e) *articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

f) *articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni*;

g) *articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

h) *articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69*;

i) *articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

l) *articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106*;

o) *articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*;

p) *articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*;

q) *articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180*;

- r) *articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228* ⁽⁹⁾;
- s) *articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*
- t) *articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;*
- u) *articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.* ⁽¹⁰⁾

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(9) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228».

(10) NDR: La suddivisione in lettere del presente comma corrisponde a quanto pubblicato in GU.

Allegato

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali

La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, 2	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1, 2	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d Art. 15, c. 1, 2	
Consulenti e collaboratori			
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2 Art. 41, c. 2, 3	
	Dirigenti		Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5 Art. 41, c. 2, 3
		Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
		Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	

	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 222, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 222, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri

contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

79714

Leggi - Parte 1 - Anno 2012

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 25 maggio 2012, n. 2

Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali

Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI DI VALORIZZAZIONE DELLA
TRASPARENZA, DEL MERITO
E DELLA PRODUTTIVITÀ
DEL LAVORO PUBBLICO LOCALE

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale
23 ottobre 1998, n. 10)

1. All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove ciò sia e-

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2012

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 25. Mai 2012, Nr. 2

Änderungen zur Personalordnung der Gemeindeverwaltungen

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,
der Präsident der Region

beurkundet es:

I. KAPITEL

GRUNDSÄTZE FÜR DIE FÖRDERUNG DER
TRANSPARENZ, DES LEISTUNGSPRINZIPIES
UND DER PRODUKTIVITÄT IM ÖRTLICHEN
ÖFFENTLICHEN DIENST

Art. 1

(Änderungen zum Regionalgesetz
vom 23. Oktober 1998, Nr. 10)

1. Im Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) Absatz 2 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Im Rahmen der Gesetze und der organisatorischen Maßnahmen werden die Entscheidungen bezüglich der Organisation der Ämter und die Maßnahmen betreffend die Organisation der Arbeitsverhältnisse ausschließlich von den zuständigen Verwaltungsorganen mit der Fähigkeit und den Befugnissen eines privaten Arbeitgebers - unbeschadet lediglich der Mitteilung an die Gewerkschaften, sofern in den Tarifverträgen vorgesehen - getroffen. Bei der Bestimmung genannter Organe sind die in der Gemeindegliederung im Sinne des Artikels 4 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen eventuell vorgesehenen Bestimmungen zu berücksichtigen.“;

b) Absatz 4 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„4. Auf den mit Regionalgesetz geregelten Sachgebieten kann durch Tarifvertrag nur dann eine anderslautende Regelung einge-

Art. 4
(Trasparenza)

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.

2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

Art. 5
(Progressioni)

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, è sostituito dai seguenti:

„4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.

4-bis. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.

4-ter. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.”

Art. 4
(Transparenz)

1. Die Gemeinden bestimmen mit Ratsbeschluss binnen drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die über die verfügbaren elektronischen Informationskanäle zu veröffentlichen Daten und Informationen in Bezug auf die Tätigkeit der Organisationseinheiten und des Personals, den bei den Bürgern und Nutzern festgestellten Zufriedenheitsgrad, sämtliche organisatorischen Aspekte, die Indikatoren der Verwaltungsergebnisse und der Nutzung der Ressourcen für die Ausübung der institutionellen Aufgaben, die Ergebnisse der von den zuständigen Organen durchgeführten Messungen und Bewertungen sowie die Daten über die aus den Tarifverhandlungen hervorgehende Besoldung des Gemeindesekretärs und der leitenden Beamten und die Abwesenheiten des Personals.

2. Die Bediensteten, die Beziehungen zur Öffentlichkeit haben, müssen ihren Namen gemäß den von der Körperschaft bestimmten Modalitäten kenntlich machen.

Art. 5
(Aufstieg)

1. Absatz 4 des Artikels 19 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 wird durch nachstehende Absätze ersetzt:

„4. Die Körperschaft gewährleistet im Rahmen der mehrjährigen Planung des Personalbedarfs die Beachtung der Grundsätze laut Artikel 97 der Verfassung und legt fest, dass der Zugang zu den neuen Stellen zu mindestens fünfzig Prozent verwaltungsfremden Personen vorbehalten ist.

4-bis. In den Gemeinden der Provinz Trient werden für die Gehaltsentwicklung innerhalb ein und derselben Kategorie, die laut Tarifvertrag durch Auswahlverfahren erfolgt, die Bewertung und die Leistung berücksichtigt.

4-ter. In den Gemeinden der Provinz Bozen wird die berufliche Entwicklung innerhalb ein und derselben Funktionsebene mit Tarifvertrag geregelt, welcher die Bewertung und die Leistung berücksichtigt.“

Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

13 dicembre 2012, N. 8

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E
PLURIENNALE 2013-2015 DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENINO-
ALTO ADIGE (LEGGE FINANZIARIA)

Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sviluppo del territorio)

1. La Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, la

REGIONALGESETZ

vom 13. Dezember 2012, Nr. 8

BESTIMMUNGEN FÜR DIE
ERSTELLUNG DES HAUSHALTES FÜR
DAS JAHR 2013 UND DES
MEHRJAHRESHAUSHALTES 2013-2015
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
(FINANZGESETZ)

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,
der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

(Gebietsentwicklung)

1. Die Region fördert ein Projekt zur Unterstützung strategischer Investitionen im Bereich der regionalen Gebietsentwicklung auch mittels Initiativen in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Körperschaften, von diesen abhängigen Gesellschaften, örtlichen Rentenfonds, zur Ausübung der Kredittätigkeit ermächtigten Rechtssubjekten sowie sonstigen Institutionen.

2. Für die Zwecke laut Absatz 1

sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.”.

„Maßnahmen zur Errichtung von Gesundheitsfonds“ des Ausgabenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr gedeckt. Für die darauf folgenden Jahre wird die Ausgabe mit Haushaltsgesetz gedeckt.“.

Art. 6

[Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche]

1. All’articolo 3, comma 5 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche, le parole “55 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “60 milioni di euro”.

2. All’articolo 13, comma 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modifiche, le parole “30 milioni” sono sostituite dalle parole “25 milioni”.

Art. 7

(Misure di trasparenza)

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti

Art. 6

[Änderung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen]

1. Im Artikel 3 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen werden die Worte „55 Millionen Euro“ durch die Worte „60 Millionen Euro“ ersetzt.

2. Im Artikel 13 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen werden die Worte „30 Millionen“ durch die Worte „25 Millionen“ ersetzt.

Art. 7

(Transparenzmaßnahmen)

1. Ab 1. März 2013 müssen die Region und die öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, – einschließlich der In-House-Gesellschaften und der

internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono:

- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
- b) l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.

2. Gli enti indicati al comma 1 possono, con deliberazione del proprio organo esecutivo, disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo;
- c) norma o titolo alla base dell'attribuzione;
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo

Sonderbetriebe – in ihren Webseiten mittels eines in der Homepage aufscheinenden Links die Maßnahmen samt Anlagen für einen Zeitraum nicht weniger als zehn Jahren zugänglich machen, die Folgendes betreffen:

- a) die Gewährung von Subventionen, Beiträgen, finanziellen Unterstützungen und Zuschüssen an Unternehmen;
- b) die Zuweisung von Entgelten und Vergütungen an Personen, Fachleute, Unternehmen und private Körperschaften, ausgenommen die Gehälter für unselbständige Arbeit;
- c) die Zuweisung jeglicher finanzieller Vergünstigung an öffentliche und private Körperschaften.

2. Die im Absatz 1 angegebenen Körperschaften können mit Beschluss ihres Exekutivorgans anstelle der Maßnahmen folgende Daten veröffentlichen:

- a) Name und Steuerdaten der Empfängerin/des Empfängers;
- b) Betrag;
- c) der Zuweisung zugrunde liegende Bestimmungen oder Titel;
- d) Organisationseinheit, für das Verwaltungsverfahren

procedimento amministrativo;

e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. La pubblicazione effettuata in base al presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.

6. Restano ferme le altre

verantwortliche Person
(Führungskraft
Beamtin/Beamter);
oder

e) für die Bestimmung der Empfängerin/des Empfängers angewandte Vorgangsweise.

3. Die Amtshandlungen laut Absatz 1 bzw. 2 können auch durch Veröffentlichung in den Internetseiten anderer verpflichteter Verwaltungen oder öffentlicher Körperschaften oder deren Verbände erfüllt werden.

4. Die Veröffentlichung gemäß diesem Artikel stellt eine rechtliche Voraussetzung für die Wirksamkeit der Maßnahmen betreffend die Gewährung und Zuweisung von Beträgen über eintausend Euro dar.

5. Die Bestimmungen laut diesem Artikel finden auf die örtlichen Körperschaften, deren Betriebe und In-House-Gesellschaften Anwendung, unbeschadet einer anderslautenden, von der gebietsmäßig zuständigen Provinz im Sinne des Artikels 59 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 (Reform der Ordnung der örtlichen Körperschaften) in geltender Fassung angewandten einschlägigen Regelung.

6. Die weiteren Bestimmungen auf

disposizioni in materia di pubblicità.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

[Modifica dell'articolo 7-quinquies della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modifiche]

1. Il comma 2 dell'articolo 7-quinquies della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso strumenti di informazione elettronica le delibere, i decreti, le determinazioni dei dirigenti e comunque ogni altro atto amministrativo fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari. La

dem Sachgebiet der Öffentlichkeitspflicht bleiben unberührt.

7. Die Durchführung dieses Artikels erfolgt unter Einsatz der laut den geltenden Bestimmungen verfügbaren Human-, Finanz- und technischen Ressourcen und jedenfalls ohne weitere oder höhere Lasten für die öffentlichen Finanzen.

Art. 8

[Änderung des Artikels 7-quinquies des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens) mit seinen späteren Änderungen]

1. Im Artikel 7-quinquies des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens) mit seinen späteren Änderungen wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

„2. Zur Gewährleistung der höchstmöglichen Transparenz der Verwaltungsakte des Regionalausschusses und der regionalen Strukturen veröffentlicht der Regionalausschuss die Beschlüsse, die Dekrete, die Verfügungen der leitenden Beamten sowie alle anderen Verwaltungsakte mittels Verwendung der elektronischen Informationskanäle und unbeschadet der geltenden Bestimmungen

60162

LEGGI - Parte 1 - Anno 2011

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 17 maggio 2011, n. 4

Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bozano

Il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale")

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Region Trentino - Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 17. Mai 2011, Nr. 4

Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) Im Absatz 1 wird nach Buchstabe f) der nachstehende Wortlaut hinzugefügt:
„f-bis) alle weiteren Aspekte betreffend die Organisation und das Arbeitsverhältnis, die nicht im Sinne des Absatzes 1-bis geregelt werden.“;

b) nach Absatz 1 werden die nachstehenden Absätze hinzugefügt:
„1-bis. Mit Tarifverhandlungen werden die direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete geregelt, welche die Beziehungen zu den Gewerkschaften betreffen.

1-ter. Zur Förderung der Verbesserung der Dienstleistungen und der Organisation werden - nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - mit Verwaltungsakten Verfahren für die Messung und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen.

5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono definiti dal contratto collettivo.

5-quater. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta.

5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale."

Art. 7

(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale")

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 7-bis

(Organismo indipendente di valutazione e verifica)

1. L'organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di pubblica amministrazione che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione. L'organismo resta in carica per la durata della Legislatura.

2. La Giunta si avvale dell'organismo per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

5-ter. Die Art der Übertretungen und der entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die Fristen und die weiteren Modalitäten für die Durchführung des Disziplinarverfahrens werden mit Tarifvertrag festgelegt.

5-quater. Die Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens und die Verhängung der Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Leitern und dem Personal mit Führungsaufgaben stehen dem Regionalausschuss zu.

5-quinquies. Der Regionalausschuss ermächtigt nicht zur Unterzeichnung der Tarifverträge, die sich nicht den Disziplinarbestimmungen laut Artikel 7 des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15, auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Disziplinar- und Strafverfahren, anpassen."

Art. 7

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. Im Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nach Artikel 7 die nachstehenden Artikel hinzugefügt:

„Art. 7-bis

(Unabhängiges Bewertungsgremium)

1. Das unabhängige Bewertungsgremium wird vom Regionalausschuss ernannt und besteht aus drei Mitgliedern, die unter Universitätsprofessoren, Richtern und Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung ausgewählt werden und keine Interessen jedweder Art haben, die mit den Aufgaben des Gremiums im Konflikt stehen. Die Mitglieder dürfen in dem vorhergehenden Zweijahreszeitraum weder Aufträge seitens der Region oder der Autonomen Provinzen Trient und Bozen übernommen noch in demselben Zeitraum Beratungs- oder Zusammenarbeitsaufträge für die Region durchgeführt haben. Das Gremium bleibt für die Dauer der Legislaturperiode im Amt.

2. Der Regionalausschuss beauftragt genanntes Gremium mit der Festlegung der Bewertungskriterien und -verfahren zwecks Überprüfung der Übereinstimmung der Ergebnisse der von den Leitern durchgeführten Tätigkeit mit den in den Bestimmungen und in den Programmen des Regionalausschusses festgesetzten Vorgaben und Zielen sowie des korrekten und wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel, der Unparteilichkeit und der guten Führung der Verwaltung.

3. La Giunta ha facoltà di provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali o di demandare tale attività all'organismo, il quale predispone una proposta di valutazione.

4. La Giunta può avvalersi dell'organismo in forma consultiva anche nei seguenti casi:

- a) conferimento e rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, nonché parere per il rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15;
- b) revoca dell'incarico di direttore d'ufficio di cui all'articolo 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, aggiunto dall'articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;
- c) monitoraggio e valutazioni in ordine al sistema dei controlli interni;
- d) organizzazione, attribuzioni e articolazioni delle strutture;
- e) previsione di adeguate procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

5. Le funzioni dell'organismo possono essere affidate in tutto o in parte con convenzioni ad altri enti pubblici o privati particolarmente qualificati nel settore della valutazione o dei controlli.

Art. 7-ter
(Procedure di valutazione dei dirigenti
e dei direttori)

1. La valutazione dei dirigenti, degli incaricati di funzioni dirigenziali e dei direttori d'ufficio è effettuata tenendo conto in ogni caso delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei medesimi.

2. Con propria deliberazione la Giunta definisce, sulla base del parere dell'organismo indipendente di valutazione e verifica, i criteri e la procedura per la valutazione del personale suddetto, prevedendo, in caso di elementi negativi, una fase di contraddittorio con l'interessato. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

3. Der Regionalausschuss kann die jährliche Bewertung der Leiter und des Personals mit Führungsaufgaben vornehmen oder das Gremium mit der Ausarbeitung eines Bewertungsvorschlags beauftragen.

4. Der Regionalausschuss kann das Gremium auch in nachstehenden Fällen zur Beratung heranziehen:

- a) Erteilung und Bestätigung der Aufträge zur Leitung der Organisationseinheiten und der Ämter sowie Stellungnahme zur Erneuerung der Aufträge gemäß Artikel 26 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15;
- b) Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor gemäß Artikel 26-bis des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, eingefügt durch Artikel 19 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5;
- c) Überwachung und Bewertungen in Bezug auf das System der internen Kontrollen;
- d) Organisation, Befugnisse und Gliederungen der Organisationseinheiten;
- e) Festsetzung geeigneter Verfahren zur Ermittlung der Nutzerzufriedenheit.

5. Die Aufgaben des Gremiums können gänzlich oder teilweise mittels Vereinbarungen anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften anvertraut werden, die auf dem Gebiet der Bewertung oder der Kontrollen spezialisiert sind.

Art. 7-ter
(Verfahren zur Bewertung der Leiter
und der Amtsdirektoren)

1. Bei der Bewertung der Leiter, des Personals mit Führungsaufgaben und der Amtsdirektoren sind auf jeden Fall die erteilten Anweisungen, die vorgegebenen Ziele und die zugewiesenen menschlichen, finanziellen und technischen Ressourcen zu berücksichtigen, die den genannten Beamten effektiv zur Verfügung gestellt werden.

2. Der Regionalausschuss legt mit eigenem Beschluss aufgrund der Stellungnahme des unabhängigen Bewertungsgremiums die Kriterien und das Verfahren für die Bewertung des genannten Personals fest. Bei Vorhandensein negativer Elemente ist die Anhörung des betroffenen Bediensteten vorgesehen. Die Bewertungsmethode gewährleistet insbesondere:

- a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;
- b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati.

3. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali e di direzione d'ufficio, nonché l'attribuzione degli emolumenti connessi alle funzioni, sono collegate alle risultanze della valutazione.

4. In caso di valutazione negativa, la Giunta provvede all'assegnazione del personale con qualifica di dirigente ad altro incarico e, in caso di ulteriore valutazione negativa, alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità grave e reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta, in caso di valutazione positiva, procede all'assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente.

Art. 7-quater

(Contratti di lavoro a tempo determinato)

1. La Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di as-

- a) die Vorfestlegung der zu erreichenden Ziele und der durchzuführenden Tätigkeiten;
- b) die Modalitäten zur Überprüfung der Erreichung der gesteckten Ziele.

3. Die Bestätigung oder der Widerruf der Führungsaufträge bzw. der Direktionsaufträge sowie die Zuerkennung der mit den entsprechenden Aufgaben verbundenen Bezüge hängen vom Bewertungsergebnis ab.

4. Im Falle einer negativen Bewertung erteilt der Regionalausschuss dem als Führungskraft eingestuftem Personal einen anderen Auftrag, der im Falle einer weiteren negativen Bewertung widerrufen wird. Die Führungskraft wird sodann für höchstens zwei Jahre zur Verfügung gestellt, wobei die mit den entsprechenden Aufgaben zusammenhängenden zusätzlichen Besoldungselemente nicht mehr entrichtet werden. Bei grober und wiederholter Pflichtverletzung wird die Führungskraft entlassen. Im Zeitraum der Zurverfügungstellung wird die Führungskraft mit Studien- und Forschungsarbeiten sowie mit der Mitarbeit auf technischer oder verwaltungstechnischer Ebene beauftragt. Nach Ablauf des Zeitraums der Zurverfügungstellung erteilt der Regionalausschuss der Führungskraft im Falle einer positiven Bewertung einen neuen Auftrag, während er sie bei einer endgültigen negativen Bewertung entlässt.

Art. 7-quater

(Verträge mit befristetem Arbeitsverhältnis)

1. Die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen können in den in der Verordnung laut Artikel 5 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 vorgesehenen Fällen und gemäß den dort festgesetzten Verfahren, unter Beachtung der im gesetzesvertretenden Dekret vom 6. September 2001, Nr. 368 enthaltenen Bestimmungen, Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis abschließen.

2. Bei Verletzung zwingender Vorschriften betreffend die Einstellung oder den Einsatz von Arbeitnehmern findet der Artikel 36 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 Anwendung.

3. Die Verwaltungen gemäß Absatz 1 dürfen Arbeitnehmer, die im Fünfjahreszeitraum vor dem Einstellungsdatum für mehr als drei Jahre mit befristetem Arbeitsverhältnis Dienst geleistet haben, nicht beschäftigen. Die Höchstgrenze von

sunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa. Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori.

Art. 7-quinquies
(Disposizioni in materia di trasparenza)

1. Sul sito Internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige sono pubblicate le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Inoltre, con lo stesso mezzo, sono resi pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Sono inoltre pubblicati i bandi e gli avvisi relativi ai posti disponibili in mobilità fra enti e interna.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica tutti gli atti amministrativi fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari.”.

Art. 8
(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive modificazioni)

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole: "in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale";
- b) al comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: "in materia di uffici e personale";

drei Jahren gilt für einzelne öffentliche Auswahlverfahren oder dieselbe Arbeitstätigkeit. Genannte Grenze gilt nicht für Arbeitsverhältnisse mit befristetem Arbeitsverhältnis zur Ersetzung von abwesendem Personal sowie für Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis zwecks Ausübung der Aufgaben eines Sekretärs bzw. eines dem Sekretariat des Präsidenten bzw. der Assessoren zugewiesenen Bediensteten.

Art. 7-quinquies
(Bestimmungen betreffend die Transparenz)

1. Auf der Internetseite der Autonomen Region Trentino-Südtirol werden die jährliche Besoldung, der Lebenslauf sowie die amtlichen E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Führungskräfte veröffentlicht. Auf derselben Webseite werden auch die Abwesenheits- und die stärksten Anwesenheitsraten des Personals veröffentlicht, und zwar getrennt nach Organisationseinheiten, die einer Führungskraft unterstehen. Ferner werden die Ausschreibungen und Mitteilungen betreffend die für die Mobilität unter Körperschaften und für die interne Mobilität verfügbaren Stellen veröffentlicht.

2. Zur Gewährleistung der höchstmöglichen Transparenz der Verwaltungsakte des Regionalausschusses und der regionalen Strukturen veröffentlicht der Regionalausschuss alle Verwaltungsakte mittels Verwendung der elektronischen Informationskanäle und unbeschadet der geltenden Bestimmungen zum Schutz der sensiblen und rechtlichen Daten.“.

Art. 8
(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)

1. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Absatz 1 Buchstabe b) werden die Worte: „auf dem Sachgebiet der Ämterordnung und der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung des Personals“ gestrichen;
- b) im Absatz 1 Buchstabe c) werden die Worte: „auf dem Gebiet der Ämter und des Personals“ gestrichen;

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1

**Nuovo ordinamento dei comuni
della Regione Trentino-Alto Adige^{1 2}**

CAPO I

Autonomia e funzioni comunali

Art. 1 (Autonomia della comunità locale)

1. Le comunità locali sono autonome.
2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie

¹ In B.U. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1.

² Si vedano il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 2 maggio 2013, n. 3 concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*; il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il DPGR. 28 maggio 1999, n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 5 febbraio 2013 n. 1 concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*.

Art. 41⁶⁹ (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovra comunali)

1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni, si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, si procede alla costituzione dell'azienda consortile ai sensi dell'articolo 41 bis o alla costituzione o partecipazione nella società di capitali di cui all'articolo 44 destinata ad erogare uno o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale.

3. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

4. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza è disciplinato da un'apposita convenzione approvata ai sensi dell'articolo 40.

Art. 41-bis⁷⁰ (Consorzio-azienda)

1. I comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono

⁶⁹ Articolo così sostituito dall'art. 7 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁷⁰ Articolo inserito dall'art. 7 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

costituire un consorzio, di cui possono fare parte altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A tal fine i rispettivi consigli comunali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 40, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato e dei legali rappresentanti degli enti diversi dai comuni, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. Nei consorzi costituiti, ai sensi del comma 1, dai comuni della provincia di Bolzano, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 41-ter⁷¹ (Associazione di comuni)

⁷¹ Articolo inserito dall'art. 7 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.

3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1992, n. 421 e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 62.

4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l'associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto.

5. Per l'esercizio associato di servizi l'associazione di comuni si avvale delle forme previste dall'articolo 44.

6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l'associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell'unione di comuni di cui all'articolo 42.

7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

8. - 10. *(omissis)*⁷²

⁷² Commi abrogati dall'art. 14, comma 6 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

11. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli organi.⁷³

Art. 42⁷⁴ (Unione di comuni)

1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.⁷⁵

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Lo statuto può prevedere anche l'istituzione di un organo esecutivo collegiale. L'organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per un comune di pari dimensione demografica. Spetta allo

⁷³ Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁷⁴ Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁷⁵ Comma sostituito dall'art. 9, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche, compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

4. Lo statuto contiene l'indicazione degli organi dell'unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'articolo 62, comma 3.

5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. La Regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede all'erogazione di speciali contributi, finalizzati alla parziale copertura degli oneri di gestione, per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con le Giunte provinciali e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti, o i Consorzi dei Comuni.⁷⁶ L'intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di

⁷⁶ Periodo modificato dall'art. 9, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

deliberazione regionale.⁷⁷ Contributi straordinari possono inoltre essere erogati per il finanziamento parziale delle spese di investimento, nonché per la parziale copertura degli oneri relativi a studi, progetti ed iniziative preliminari dei comuni interessati alla prospettiva di costituirsi in unione.

7. Contributi erogati alle unioni dalla Giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni partecipanti all'unione sono erogati per dieci anni contributi in misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per un periodo pari agli anni in cui l'unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L'entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio.⁷⁸

8. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

9. Per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni di cui all'articolo 44.

⁷⁷ Periodo aggiunto dell'art. 9, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁷⁸ Comma modificato dall'art. 9, comma 3 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

10. Si applicano all'unione le disposizioni previste dal comma 11 dell'articolo 41-ter.⁷⁹

Art. 42-bis⁸⁰ (Consorzi obbligatori di funzioni)

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L'applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell'ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

⁷⁹ Comma modificato dall'art. 14, comma 7 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁸⁰ Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

REGIONALGESETZ VOM 4. JÄNNER 1993, NR. 1

Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol¹

I. KAPITEL

Befugnisse und Funktionen der Gemeinde

Art. 1 Autonomie der örtlichen Gemeinschaft (1) Die örtlichen Gemeinschaften sind autonom.

(2) Die Gemeinde vertritt als autonome Körperschaft die örtliche Gemeinschaft, nimmt deren Interessen wahr und fördert ihre Entwicklung. Die Gemeinde, auf deren Gebiet verschiedene kulturelle Sprach- und Volksgruppen vorhanden sind, übt ihre Tätigkeit auch im Hinblick auf den Schutz und die Förderung der Sprache, Kultur und Identität dieser Gruppen aus. Sie erkennt ihnen Gleichheit der Rechte zu und fördert die harmonische Entwicklung ihrer Beziehungen, damit das gegenseitige Verständnis und ein nutzbringendes Zusammenleben unter den Volksgruppen gewährleistet wird.

(3) In den Gemeinden der Provinz Bozen werden bei der Bestellung und für das Funktionieren der Organe der Gemeindeverwaltung, bei der Einsetzung von Beiräten und Kommissionen, bei der Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Körperschaften und Einrichtungen sowie bei der Einstellung und Verwaltung des bediensteten Personals die im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Sprachgruppenproporzes vorgesehenen

¹ Im ABl. vom 19. Jänner 1993, Nr. 3, ord. Beibl. Nr. 1.

durchgeführt wird, die die Konzession erteilt und damit beauftragt wurde.

(4) Die Ausübung der Ausrichtungs- und Aufsichts-befugnisse wird mit einer eigens dazu bestimmten Vereinbarung, die im Sinne des Art. 40 zu genehmigen ist, geregelt.

Art. 41-bis Betrieb in Form eines Konsortiums⁶⁸ (1) Die Gemeinden können nach den für die Sonderbetriebe vorgesehenen Bestimmungen ein Konsortium zur gemeinsamen Führung eines oder mehrerer Dienste von wirtschaftlicher und unternehmerischer Bedeutung bilden, dem andere öffentliche Einrichtungen angehören dürfen.

(2) Zu diesem Zweck genehmigen die betreffenden Gemeinderäte mit absoluter Mehrheit ihrer Mitglieder zusammen mit der Satzung des Konsortiums eine Vereinbarung nach Art. 40.

(3) In der Vereinbarung muss insbesondere vorgesehen werden, dass den beteiligten Körperschaften die grundlegenden Beschlüsse des Konsortiums zugeleitet werden; in der Satzung müssen der Aufbau, die Ernennung und die Funktionen der Organe des Konsortiums geregelt werden.

(4) Die Vollversammlung des Konsortiums besteht aus den Vertretern der zusammengeschlossenen Körperschaften, und zwar aus dem Bürgermeister oder einem von diesem bevollmächtigten Gemeinderatsmitglied und den gesetzlichen Vertretern der Körperschaften, die keine Gemeinden sind, wobei

⁶⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 7 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 eingefügt.

jedes Mitglied nach Maßgabe des in der Satzung und in der Vereinbarung festgelegten Beteiligungsanteiles haftet.

(5) Was die aus den Gemeinden der Provinz Bozen im Sinne des Abs. 1 gebildeten Konsortien anbelangt, wird in den Satzungen, unbeschadet des Grundsatzes der Haftung nach Maßgabe des Beteiligungsanteiles, eine andersartige und aus mehr Mitgliedern bestehende Zusammensetzung der Vollversammlung des Konsortiums vorgesehen, so dass die verhältnismäßige Vertretung der Sprachgruppen gesichert wird, unbeschadet des Beteiligungsrechts für die ladinische Sprachgruppe.

(6) Die Versammlung wählt den Verwaltungsrat und genehmigt dessen grundlegende, in der Satzung vorgesehene Beschlüsse.

Art. 41-ter Gemeindenvereinigungen⁶⁹ (1) Die Gemeinden können zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen eine öffentlich-rechtliche Gemeindenvereinigung gründen.

(2) Zu diesem Zweck genehmigen die entsprechenden Gemeinderäte mit absoluter Mehrheit ihrer Mitglieder eine eigens dazu bestimmte Vereinbarung.

(3) Im Landesgesetz werden die Zusammensetzung und die Zuständigkeitsgebiete der Organe geregelt sowie die grundlegenden Bestimmungen bezüglich des Aufbaus und der Tätigkeit der Gemeindenvereinigung unter Berücksichtigung der Grundsätze laut Art. 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr.

⁶⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 7 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 eingefügt.

421 und in der Provinz Bozen unter Berücksichtigung der im Art. 62 enthaltenen Bestimmungen festgesetzt.

(4) Im Landesgesetz werden überdies die Inhalte, die Verfahren zur Festsetzung und zur Genehmigung der Vereinbarung laut Abs. 2 festgelegt, wobei jedenfalls die Gemeindenvereinigung die Befugnis hat, eigene Verordnungen über die Ämter und das Personal zu erlassen sowie jedwede weitere Maßnahme über die Organisation und das Personal zu treffen, die nicht durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist.

(5) Zum Zweck der gemeinsamen Erbringung von Diensten nimmt die Gemeindenvereinigung die im Art. 44 vorgesehenen Formen in Anspruch.

(6) Mit Beschluss der einzelnen Gemeinden, die der Vereinigung angehören, kann die Gemeindenvereinigung jederzeit in einen Gemeindeverbund laut Art. 42 umgewandelt werden.

(7) Dieselben Gemeinden dürfen nur eine einzige Gemeindenvereinigung zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen bilden.

(8)-(10) (...) ⁷⁰

(11) Für die Gemeindenvereinigungen gelten - soweit nicht anders verfügt wird - die für die Gemeinden festgesetzten Bestimmungen über den Haushalt, das Rechnungswesen, das Personal und die Kontrollen über die Organe. ⁷¹

⁷⁰ Die Absätze wurden durch den Art. 14 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 aufgehoben.

⁷¹ Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

Art. 42 Gemeindenverbunde⁷² (1) Zwei oder mehrere, in der Regel aneinander grenzende Gemeinden, die derselben Provinz angehören, können einen Gemeindenverbund zur gemeinsamen Ausübung einer Reihe von Funktionen oder zur Erbringung von ihnen zugewiesenen bzw. übertragenen Dienstleistungen gründen. In der Provinz Bozen können die Gemeindenverbunde nur von Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern gegründet werden.⁷³

(2) Der Gründungsakt und die Satzung des Verbundes werden von den einzelnen Gemeinderäten durch einen einzigen mit absoluter Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder gefassten Beschluss genehmigt.

(3) Organe des Verbundes sind der Rat, der Präsident und das Kollegium der Rechnungsprüfer. Im Rat sind die im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vertreten. In der Satzung kann auch die Errichtung eines ausführenden Kollegialorgans vorgesehen werden, das keinesfalls eine höhere Anzahl von Mitgliedern als jene aufweisen darf, die im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 für eine Gemeinde mit gleicher Bevölkerungszahl festgelegt ist. In der Satzung werden die Zusammensetzung und die Ernennung der Organe geregelt, und es wird bezüglich des Rates die direkte Wahl nach den Bestimmungen für die Gemeinden mit entsprechender Bevölkerungszahl oder wahlweise die indirekte Wahl durch die Gemeinderäte der im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vorgesehen, wobei in

⁷² Der Artikel wurde durch den Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 ersetzt.

⁷³ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

diesem Fall eine angemessene Vertretung der politischen Minderheiten gewährleistet wird; in den Gemeinden der Provinz Bozen wird diese Vertretung gewährleistet, sofern sie mit den Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen vereinbar ist.

(4) In der Satzung sind die Organe des Verbundes, die Funktionen und die Dienste angegeben, die gemeinsam verwaltet werden sollen, sowie die Bestimmungen für das Finanzwesen des Verbundes und dessen finanzielle Beziehungen zu den Gemeinden. Für die Zusammensetzung der Kollegialorgane von Gemeindenverbunden in der Provinz Bozen gelten die Bestimmungen des Art. 62 Abs. 3.

(5) Dem Verbund stehen die Gebühren, die tariflichen Entgelte und die Beiträge für die von ihm verwalteten Dienstleistungen zu.

(6) Zur Förderung der Schaffung von Gemeindenverbunden gewährt die Region für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren Sonderbeiträge zur teilweisen Deckung der Verwaltungsspesen, und zwar gemäß im Voraus festgelegten Maßstäben, die durch Beschluss des Regionalausschusses im Einvernehmen mit den Landesausschüssen und nach Anhören der Räte der Gemeinden, falls sie errichtet wurden, oder der Gemeindenverbände festgesetzt werden.⁷⁴ Das Einvernehmen gilt als erreicht, wenn die Landesregierungen ihr Nichteinverständnis nicht innerhalb dreißig Tagen ab Erhalt des Entwurfes des Beschlusses des Regionalausschusses mitteilen.⁷⁵ Sonderbeiträge

⁷⁴ Der Satz wurde durch den Art. 9 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

⁷⁵ Der Satz wurde durch den Art. 9 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingefügt.

können überdies zur teilweisen Finanzierung der Investitionsausgaben sowie zur teilweisen Deckung der Spesen für Studien, Projekte und einleitende Initiativen der Gemeinden, die an dem Zusammenschluss in einem Verbund interessiert sind, gewährt werden.

(7) Die den Verbunden vom Regionalausschuss gewährten Beiträge werden ab dem sechsten Jahre gekürzt, wobei diese Kürzung Jahr für Jahr in zunehmendem Maße erfolgt. Falls die im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vor Ablauf des zehnten Jahres fusionieren, werden Beiträge in dem höchsten Ausmaß, das einem Verbund unter gleichen Bedingungen gewährt werden kann, für zehn Jahre ausgezahlt. Die Dauer der Beitragsleistung wird um die Zahl der Jahre verlängert, in denen der Verbund wegen vorzeitiger Fusion den Beitrag der Region nicht in Anspruch genommen hat. Das Ausmaß des Beitrags wird für die Jahre zwischen der vorzeitigen Fusion und dem Ablauf der ersten zehn Jahre um ein Drittel erhöht, das ausschließlich für Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt ist.⁷⁶

(8) Durch Landesgesetz können optimale Gebietsbereiche aufgezeigt werden, in denen Verbunde von zwei oder mehreren Gemeinden gebildet werden.

(9) Was die Ausübung der Funktionen und die Organisation der Dienstleistungen anbelangt, werden auf die Verbunde die Bestimmungen laut Art. 44 angewandt.

⁷⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

(10) Für den Verbund gelten die im Art. 41-ter Abs. 11 vorgesehenen Bestimmungen.⁷⁷

Art. 42-bis Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen⁷⁸ (1) Die unter Gemeinden der Region aufgrund spezifischer Staats- bzw. Landesgesetze errichteten Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen werden weiterhin durch die in den jeweiligen Satzungen enthaltenen Bestimmungen im Rahmen der Zielsetzungen genannter Gesetze vorbehaltlich der Anwendung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L und der entsprechenden Durchführungsverordnung geregelt, wobei die Gemeindeorgane durch die in der Satzung bestimmten Organe ersetzt werden. Die Anwendung der Art. 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 und 46 des genannten Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses Nr. 4/L aus dem Jahre 1999 sowie der Bestimmungen der Durchführungsverordnung in denselben Bereichen ist fakultativ, abhängig von der Größe der Körperschaft und der Komplexität der Funktionen und der Organisationsstruktur.

(2) Die Ernennung der Vertreter der Gemeinden bei den Konsortien erfolgt aufgrund der Bestimmungen der Art. 13 und 15 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1.

⁷⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 14 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

⁷⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingefügt.

(3) Die Satzungsänderungen werden mit der Zustimmung der absoluten Mehrheit der Versammlungsmitglieder genehmigt.

Art. 43 Programmvereinbarungen (1) Für die Ausarbeitung und Ausführung von Projekten, Maßnahmen oder Maßnahmenprogrammen, die zu ihrer vollständigen Verwirklichung des gemeinsamen, koordinierten Vorgehens von Gemeinden, von staatlichen Verwaltungen und sonstigen öffentlichen Rechtsträgern oder jedenfalls von zwei oder mehr der genannten Rechtsträger bedürfen, leitet je nach der hauptsächlichen oder vorwiegenden Zuständigkeit für das Projekt oder die Maßnahmen oder die Maßnahmenprogramme der Landeshauptmann oder der Bürgermeister oder der gesetzliche Vertreter der Gemeindenvereinigungen oder des Gemeindenverbundes, auch auf Antrag eines oder mehrerer der beteiligten Rechtsträger des Landes, soweit mit der Gesetzgebung der Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten und Wirtschaftsprogrammierung vereinbar, den Abschluss einer Programmvereinbarung in die Wege, durch welche die Koordinierung der Aktionen sichergestellt und die Zeiten, die Modalitäten, die Finanzierung und alle weiteren damit zusammenhängenden Einzelheiten bestimmt werden sollen.⁷⁹

(2) Die Vereinbarung kann ferner Schiedsverfahren sowie Ersatzmaßnahmen in etwaigen Fällen von Nichterfüllung durch die teilnehmenden Rechtsträger vorsehen.

⁷⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 geändert.

Repubblica Italiana

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

5 febbraio 2013, n. 1
**MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
REGIONALI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO ED ELEZIONE
DEGLI ORGANI DEI COMUNI**

Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

CAPO I

**ULTERIORI MODIFICHE ALLE
LEGGI REGIONALI SULLA
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
DEGLI ORGANI DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

Art. 1
(Consiglio comunale)

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 32 componenti nei comuni con

REGIONALGESETZ

vom 5. Februar 2013, Nr. 1
**ÄNDERUNGEN ZU DEN
REGIONALBESTIMMUNGEN
BETREFFEND DIE
GEMEINDEORDNUNG UND DIE
WAHL DER GEMEINDEORGANE**

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

I. KAPITEL

**WEITERE ÄNDERUNGEN ZU DEN
REGIONALGESETZEN ÜBER DIE
ZUSAMMENSETZUNG UND WAHL
DER GEMEINDEORGANE**

Art. 1
(Gemeinderat)

1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) Absatz 1 wird durch nachstehende Absätze ersetzt:

„1. In den Gemeinden der Provinz Trient setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen: aus

a) 40 Mitgliedern in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Einwohnern oder in der Provinzhauptstadt;

b) 32 Mitgliedern in den Gemeinden

Art. 10

(Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 le parole: "Consiglio provinciale e" sono sostituite dalle parole: "Consiglio provinciale o".

Art. 11

(Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni nella lettera g) dopo le parole: "oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi" sono aggiunte le parole: ", con eventuale arrotondamento all'unità superiore".

**CAPO II
ULTERIORI MODIFICHE ALLE
LEGGI REGIONALI
SULL'ORDINAMENTO DELLE
AUTONOMIE LOCALI**

Art. 12

(Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, limitatamente al sindaco e agli assessori, si applicano le

Art. 10

(Unterzeichnung der Listen von Parteien und Gruppen, die im Landtag oder in der Abgeordnetenversammlung vertreten sind)

1. Im Absatz 1 des Artikels 65 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 werden die Worte: „Landtagswahlen und“ durch die Worte: „Landtagswahlen oder“ ersetzt.

Art. 11

(Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von mehr als 3.000 Einwohnern - Zuweisung der Sitze und Verkündung der Gewählten)

1. Im Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe g) des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 mit seinen späteren Änderungen werden nach den Worten „außer dem Sitz des Bürgermeisters 60 Prozent der Sitze“ die Worte „gegebenenfalls mit Aufrundung auf die nächste ganze Zahl“ eingefügt.

**II. KAPITEL
WEITERE ÄNDERUNGEN ZU DEN
REGIONALGESETZEN ÜBER DIE
ORDNUNG DER ÖRTLICHEN
AUTONOMIEN**

Art. 12

(Bestimmungen betreffend die Veröffentlichung der Vermögenslage)

1. In den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 30.000 Einwohnern werden nur auf den

disposizioni stabilite dall'articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Bürgermeister und auf die Gemeindereferenten die im Artikel 41-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267 vom 18. August 2000 enthaltenen Bestimmungen angewandt.

Art. 13

(Attribuzioni della giunta comunale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.”.

Art. 13

(Funktionen des Gemeindeausschusses)

1. Im Artikel 14 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 wird nach Absatz 1 der nachstehende Absatz eingefügt:

„1-bis. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von mehr als 13.000 Einwohnern beschließt der Gemeindeausschuss, in Abweichung von den Bestimmungen laut Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe m), die Ernennung, Namhaftmachung und Abberufung der eigenen Vertreter bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen, die im Gebiet der Gemeinde oder der Provinz tätig sind oder von diesen abhängen oder deren Aufsicht unterliegen.“.

Art. 14

(Consigli circoscrizionali)

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle

Art. 14

(Stadtviertelräte)

1. Im Absatz 2 des Artikels 20 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 mit seinen späteren Änderungen wird am Ende der nachstehende Satz hinzugefügt: „Der Gemeinderat kann mit eigenem Beschluss, der mit der Zustimmung von zwei Dritteln der zugeteilten Ratsmitglieder genehmigt werden muss,

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Help -
Pannello di controllo -

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.Lgs. 12-04-2006, n. 163

Aggiungi all'archivio

» Leggi d'Italia

Del.CIPE 22-12-2006, n. 163/06

Del. 09-05-2006, n. 163

D.Lgs. 12-04-2006, n. 163

» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

Documento →

← Risultati

**D.Lgs. 12-4-2006 n. 163**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.**Epigrafe****Premessa**

Parte I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Oggetto**Art. 2. Principi** - (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)**Art. 3. Definizioni** - (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)**Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome** - (artt. 1, 3, legge n. 109/1994)**Art. 5. Regolamento e capitolati** - (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)**Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** - (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)**Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici****Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture** - (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)**Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie** - (art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento - (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; art. 109, d.P.R. n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento - (art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n. 109/1994)

Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione - (art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17; art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 54/1999; legge n. 241/1990)

Art. 14. Contratti misti - (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)

Art. 15. Qualificazione nei contratti misti - (art. 8, co. 11-septies, legge n. 9/1994)

Titolo II

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico - (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, d.lgs. n. 358/1992)

Art. 17. Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza

Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali - (artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 19. Contratti di servizi esclusi - (artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B - (artt. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B - (art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni - (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)

Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), D.Lgs. n.

358/1992; art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 158/1995)

Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)

Art. 26. Contratti di sponsorizzazione - (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)

Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi

Parte II

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI

Titolo I

CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I

Ambito oggettivo e soggettivo

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria - (artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici - (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 30. Concessione di servizi - (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, legge n. 415/1998)

Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica - (artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)

Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori - (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza - (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n. 109/1994)

Capo II

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici - (artt. 4 e 5, direttiva 2004/18; articoli 11 e 12, direttiva 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10, d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare - (art. 11, legge n. 109/1994)

Art. 36. Consorzi stabili - (art. 12, legge n. 109/1994)

Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)

Art. 38. Requisiti di ordine generale - (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75,

d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

Art. 39. *Requisiti di idoneità professionale* - (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)

Art. 40. *Qualificazione per eseguire lavori pubblici* - (artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)

Art. 41. *Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi* - (art. 47, direttiva 2004/18; artt. 1, 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1992)

Art. 42. *Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi* - (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1992)

Art. 43. *Norme di garanzia della qualità* - (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)

Art. 44. *Norme di gestione ambientale* - (art. 50, direttiva 2004/18)

Art. 45. *Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi* - (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)

Art. 46. *Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione*

Art. 47. *Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia* - (art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 48. *Controlli sul possesso dei requisiti* - (art. 10, legge n. 109/1994)

Art. 49. *Avvalimento* - (artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17)

Art. 50. *Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione* - (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)

Art. 51. *Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario*

Art. 52. *Appalti riservati* - (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)

Capo III

Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte

Sezione I

Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente

Art. 53. *Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* - (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)

Art. 54. *Procedure per l'individuazione degli offerenti* - (art. 28, direttiva 2004/18)

Art. 55. *Procedure aperte e ristrette* - (artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 56. *Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara - (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)*

Art. 57. *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)*

Art. 58. *Dialogo competitivo - (art. 29, direttiva 2004/18)*

Art. 59. *Accordi quadro - (art. 32, direttiva 2004/18)*

Art. 60. *Sistemi dinamici di acquisizione - (art. 33, direttiva 2004/18)*

Art. 61. *Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica - (art. 34, direttiva 2004/18)*

Art. 62. *Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella - (art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)*

Sezione II

Bandi, avvisi e inviti

Art. 63. *Avviso di preinformazione - (art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 64. *Bando di gara - (art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 65. *Avviso sui risultati della procedura di affidamento - (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 66. *Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi - (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 67. *Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare - (art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 68. *Specifiche tecniche - (art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 69. *Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito - (art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)*

Sezione III

Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto

Art. 70. *Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte - (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 71. *Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte - (art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 72. *Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - (art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 73. *Forma e contenuto delle domande di partecipazione*

Art. 74. *Forma e contenuto delle offerte*

Art. 75. *Garanzie a corredo dell'offerta - (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)*

Art. 76. *Varianti progettuali in sede di offerta - (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)*

Sezione IV

Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni

Art. 77. *Regole applicabili alle comunicazioni - (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 78. *Verbali - (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)*

Art. 79. *Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni - (art. 41, direttiva 2004/18; artt. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

Art. 79-bis. *Avviso volontario per la trasparenza preventiva - (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

Art. 80. *Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni - (art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)*

Sezione V

Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse

Art. 81. *Criteri per la scelta dell'offerta migliore - (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)*

Art. 82. Criterio del prezzo più basso - (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche - (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)

Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse - (art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse - (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse - (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi - (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

Capo IV

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Sezione I

Progettazione interna ed esterna livelli della progettazione

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici - (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

Art. 91. Procedure di affidamento - (art. 17, legge n. 109/1994)

Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori - (art. 16, legge n. 109/1994)

Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti

Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare - (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - (articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

Sezione II

Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi

Art. 97. *Procedimento di approvazione dei progetti*

Art. 98. *Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi - (artt. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)*

Sezione III
Concorsi di progettazione

Art. 99. *Ambito di applicazione e oggetto - (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 100. *Concorsi di progettazione esclusi - (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)*

Art. 101. *Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione - (art. 66, direttiva 2004/18)*

Art. 102. *Bandi e avvisi - (art. 69, direttiva 2004/18)*

Art. 103. *Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione - (art. 70, direttiva 2004/18)*

Art. 104. *Mezzi di comunicazione - (art. 71, direttiva 2004/18)*

Art. 105. *Selezione dei concorrenti - (art. 72, direttiva 2004/18)*

Art. 106. *Composizione della commissione giudicatrice - (art. 73, direttiva 2004/18)*

Art. 107. *Decisioni della commissione giudicatrice - (art. 74, direttiva 2004/18)*

Art. 108. *Concorso di idee - (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 109. *Concorsi in due gradi - (art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 110. *Concorsi sotto soglia*

Sezione IV
Garanzie e verifiche della progettazione

Art. 111. *Garanzie che devono prestare i progettisti - (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)*

Art. 112. *Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori - (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994; 19, comma 1-ter, legge n. 109/1994)*

Art. 112-bis *Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro*

Capo V
Principi relativi all'esecuzione del contratto

Art. 113. *Cauzione definitiva*

Art. 114. *Varianti in corso di esecuzione del contratto*

Art. 115. *Adeguamenti dei prezzi - (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)*

Art. 116. *Vicende soggettive dell'esecutore del contratto - (articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)*

Art. 117. *Cessione dei crediti derivanti dal contratto - (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 118. *Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro*

Art. 119. *Direzione dell'esecuzione del contratto*

Art. 120. *Collaudo*

Titolo II

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 121. *Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.*

Art. 122. *Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia - (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 123. *Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori - (art. 23, legge n. 109/1994)*

Art. 124. *Appalti di servizi e forniture sotto soglia - (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)*

Art. 125. *Lavori, servizi e forniture in economia - (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001)*

Titolo III

DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI

Capo I

Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori

Art. 126. *Ambito di applicazione - (art. 14, legge n. 109/1994)*

Art. 127. *Consiglio superiore dei lavori pubblici - (art. 6, legge n. 109/1994)*

Art. 128. *Programmazione dei lavori pubblici - (art. 14, legge n. 109/1994)*

Art. 129. *Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)*

Art. 130. *Direzione dei lavori - (art. 27, legge n. 109/1994)*

Art. 131. *Piani di sicurezza - (art. 31, legge n. 109/1994)*

Art. 132. *Varianti in corso d'opera - (artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)*

Art. 133. *Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi - (art. 26, legge n. 109/1994)*

Art. 134. *Recesso - (art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)*

Art. 135. *Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione - (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 136. *Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo - (art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340, 341, legge n. 2248/1865)*

Art. 137. *Inadempimento di contratti di cottimo - (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)*

Art. 138. *Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto - (art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)*

Art. 139. *Obblighi in caso di risoluzione del contratto - (art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)*

Art. 140. *Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto - (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies, decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)*

Art. 141. *Collaudo dei lavori pubblici - (art. 28, legge n. 109/1994)*

Capo II
Concessioni di lavori pubblici
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 142. *Ambito di applicazione e disciplina applicabile - (articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)*

Art. 143. *Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici - (art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).*

Sezione II
Affidamento delle concessioni di lavori pubblici

Art. 144. *Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici - (art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).*

Art. 145. *Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte - (art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 146. *Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori - (art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)*

Art. 147. *Affidamento al concessionario di lavori complementari - (art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n. 109/1994)*

Sezione III
Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Art. 148. *Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici - (art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)*

Sezione IV

Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. - (art. 63, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)

Art. 150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. - (art. 64, direttiva 2004/18)

Art. 151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. - (art. 65, direttiva 2004/18)

Capo III

Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori e del contratto di disponibilità

Art. 152. Disciplina comune applicabile

Art. 153. Finanza di progetto

Art. 154. Valutazione della proposta - (art. 37-ter, legge n. 109/1994)

Art. 155. Indizione della gara - (art. 37-quater, legge n. 109/1994)

Art. 156. Società di progetto - (art. 37-quinqies, legge n. 109/1994)

Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - (art. 37-sexies, legge n. 109/1994)

Art. 158. Risoluzione - (art. 37-septies, legge n. 109/1994)

Art. 159. Subentro - (art. 37-octies, legge n. 109/1994)

Art. 160. Privilegio sui crediti - (art. 37-nonies, legge n. 109/1994)

Art. 160-bis Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

Art. 160-ter Contratto di disponibilità

Capo IV

Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Sezione I

Infrastrutture e insediamenti produttivi

Art. 161. Oggetto e disciplina comune applicabile - (art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi - (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

Art. 163. Attività del Ministero delle infrastrutture - (art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

Art. 164. Progettazione - (art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)

Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione - (art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

189/2005)

Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera - (art. 4, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti - (art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

Art. 168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare - (art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

Art. 169. Varianti - (art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

Art. 169-bis Approvazione unica progetto preliminare

Art. 170. Interferenze - (art. 5, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 171. Risoluzione delle interferenze - (art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

Art. 172. La società pubblica di progetto - (art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

Art. 173. Modalità di realizzazione - (art. 6, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture - (art. 7, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 175. Promotore e finanza di progetto - (art. 8, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 176. Affidamento a contraente generale - (art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

Art. 177. Procedure di aggiudicazione - (art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 178. Collaudo - (art. 11, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico - (art. 13, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 180. Disciplina regolamentare - (art. 15, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 181. Norme di coordinamento - (art. 16, d.lgs. n. 190/2002)

Sezione II

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

Art. 182. Campo di applicazione - (art. 17, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 183. Procedure - (art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

Art. 184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale - (art. 19, d.lgs. n. 190/2002)

Art. 185. Compiti della commissione speciale VIA - (art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

Sezione III

Qualificazione dei contraenti generali

Art. 186. *Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche - (art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Art. 187. *Requisiti per le iscrizioni - (art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Art. 188. *Requisiti di ordine generale - (art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Art. 189. *Requisiti di ordine speciale - (art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Art. 190. *ConSORZI stabili e consorzi di cooperative - (art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Art. 191. *Norme di partecipazione alla gara - (art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Art. 192. *Gestione del sistema di qualificazione - (art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Art. 193. *Obbligo di comunicazione - (art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)*

Sezione IV

Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 194. *Interventi per lo sviluppo infrastrutturale - (art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, convertito con l. n. 80/2005)*

Titolo IV

CONTRATTI IN TALUNI SETTORI

Capo I

Contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE

Art. 195. *Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE*

Art. 196. *Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE - (articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)*

Capo II

Contratti relativi ai beni culturali

Art. 197. *Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali - (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)*

Art. 198. *Ambito di applicazione - (art. 1, d.lgs. n. 30/2004)*

Art. 199. *Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi - (art. 3, d.lgs. n. 30/2004)*

Art. 199-bis *Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor*

Art. 200. *Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario - (art.*

4, d.lgs. n. 30/2004)

Art. 201. Qualificazione - (art. 5, d.lgs. n. 30/2004)

Art. 202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie - (art. 6, d.lgs. n. 30/2004)

Art. 203. Progettazione - (art. 8, d.lgs. n. 30/2004)

Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione - (articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)

Art. 205. Varianti - (art. 10, d.lgs. n. 30/2004)

Parte III

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Titolo I

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I

Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo

Art. 206. Norme applicabili - (articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)

Art. 207. Enti aggiudicatori - (articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità - (art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 209. Acqua - (art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 210. Servizi di trasporto - (art. 5.1, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 211. Servizi postali - (art. 6, direttiva n. 2004/17)

Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi - (art. 7, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 213. Porti e aeroporti - (art. 7, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 214. Appalti che riguardano più settori - (art. 9, direttiva 2004/17)

Capo II

Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo

Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali - (art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)

Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi - (art. 18, direttiva 2004/17)

Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo - (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 218. Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata - (art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza - (art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

Capo III

Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte

Sezione I

Tipologia delle procedure di scelta del contraente

Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara - (art. 40, direttiva 2004/17; art. 12, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara - (art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)

Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali - (art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)

Sezione II

Avvisi e inviti

Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - (art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; art. 1, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara - (art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995)

Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati - (art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)

Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare - (art. 47, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

Sezione III

Termini di presentazione delle domande di partecipazione

Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte - (art. 45, direttiva 2004/17; art. 17, d.lgs. n. 158/1995)

Sezione IV

Informazioni

Art. 228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione - (art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati - (art. 50, direttiva 2004/17; art. 27, d.lgs. n. 158/1995)

Sezione V

Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 230. Disposizioni generali - (art. 51, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione - (art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

158/1995)

Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive - (art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione - (articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)

Sezione VI
Criteri di selezione delle offerte

Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi - (art. 58, direttiva n. 2004/17)

Capo IV
Concorsi di progettazione

Art. 235. Ambito di applicazione ed esclusioni - (articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)

Art. 236. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza - (art. 63, direttiva 2004/17)

Art. 237. Norma di rinvio - (articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)

Capo IV-bis
Opere in esercizio

Art. 237-bis. Opere in esercizio

Titolo II
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

Parte IV
CONTENZIOSO

Art. 239. Transazione

Art. 240. Accordo bonario - (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009)

Art. 240-bis Definizione delle riserve - (art. 32, comma 4, D.M. n. 145/2000)

Art. 241. Arbitrato - (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009)

Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri - (artt. 150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale - (art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, decreto del Presidente della

Repubblica n. 554/1999; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 1, co. 71, legge n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)

Art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale - (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

Art. 244. Giurisdizione - (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19, legge n. 537/1993)

Art. 245. Strumenti di tutela - (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2 direttiva 1989/665; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni - (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

Art. 245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi - (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

Art. 245-quater. Sanzioni alternative - (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente

Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi - (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

Art. 246-bis. Responsabilità per lite temeraria

Parte V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE -
ABROGAZIONI

Art. 247. Normativa antimafia

Art. 248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati - (quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998)

Art. 249. Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le

politiche comunitarie - (articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)

Art. 250. *Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria - (art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)*

Art. 251. *Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali - (art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)*

Art. 251-bis. *Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea - (articolo 44, comma 3, lettera I) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

Art. 252. *Norme di coordinamento e di copertura finanziaria*

Art. 253. *Norme transitorie*

Art. 254. *Norma finanziaria*

Art. 255. *Aggiornamenti - (art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)*

Art. 256. *Disposizioni abrogate*

Art. 257. *Entrata in vigore*

Allegato I - Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7

Allegato II A

Allegato II B

Allegato III - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all'articolo 3, comma 27

Allegato IV - Autorità governative centrali di cui all'articolo 28

Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato VI A

Allegato VI B

Allegato VI C

Allegato VI D

Allegato VI E

Allegato VI F

Allegato VI G

Allegato VI H

Allegato VII

Allegato VI L

Allegato VII - Elenco della legislazione comunitaria di cui all'articolo 219 nei settori speciali

Allegato VIII - Definizione di alcune specifiche tecniche

Allegato IX A

Allegato IX B

Allegato IX C

Allegato IX D

Allegato X - Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XI A

Allegato XI B

Allegato XI C

Allegato XII - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi

Allegato XIII - Informazioni che devono comparire nei bandi di gara nei settori speciali di cui alla parte III del codice

Allegato XIV

Allegato XV A

Allegato XV B

Allegato XVI - Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati nei settori speciali, di cui alla parte III del codice

Allegato XVII - Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice

Allegato XVIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice

Allegato XIX - Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 227 del codice nei settori speciali

Allegato XX - Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 249 del codice nei settori speciali

Allegato XXI

Allegato tecnico di cui all'articolo 164

Sezione I

Progetto preliminare

Allegato XXI - Articolo 1 *Documenti componenti il progetto preliminare*

Allegato XXI - Articolo 2 *Relazione illustrativa del progetto preliminare*

Allegato XXI - Articolo 3 *Relazione tecnica*

Allegato XXI - Articolo 4 *Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale*

Allegato XXI - Articolo 5 *Elaborati grafici del progetto preliminare*

Allegato XXI - Articolo 6 *Calcolo estimativo e quadro economico*

Allegato XXI - Articolo 7 *Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare*

Sezione II
Progetto definitivo

Allegato XXI - Articolo 8 *Documenti componenti il progetto definitivo*

Allegato XXI - Articolo 9 *Relazione generale del progetto definitivo*

Allegato XXI - Articolo 10 *Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA)*

Allegato XXI - Articolo 11 *Elaborati grafici del progetto definitivo*

Allegato XXI - Articolo 12 *Calcoli delle strutture e degli impianti*

Allegato XXI - Articolo 13 *Piano particellare di esproprio*

Allegato XXI - Articolo 14 *Interferenze*

Allegato XXI - Articolo 15 *Elenco dei prezzi unitari*

Allegato XXI - Articolo 16 *Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico*

Allegato XXI - Articolo 17 *Cronoprogramma*

Allegato XXI - Articolo 18 *Schema di contratto e capitolato speciale*

Sezione III
Progetto esecutivo

Allegato XXI - Articolo 19 *Documenti componenti il progetto esecutivo*

Allegato XXI - Articolo 20 *Relazione generale del progetto esecutivo*

Allegato XXI - Articolo 21 *Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale*

Allegato XXI - Articolo 22 *Elaborati grafici del progetto esecutivo*

Allegato XXI - Articolo 23 *Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti*

Allegato XXI - Articolo 24 *Piano di manutenzione dell'opera*

Allegato XXI - Articolo 25 *Piani di sicurezza e di coordinamento*

Allegato XXI - Articolo 26 *Computo metrico-estimativo definitivo*

Sezione IV
Validazione dei progetti

Allegato XXI - Articolo 27 Finalità della verifica

Allegato XXI - Articolo 28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione

Allegato XXI - Articolo 29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione

Allegato XXI - Articolo 30 Disposizioni generali

Allegato XXI - Articolo 31 Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica

Allegato XXI - Articolo 32 Procedure di gara

Allegato XXI - Articolo 33 Principi generali delle verifiche ai fini della validazione

Allegato XXI - Articolo 34 Estensione del controllo e momenti della verifica

Allegato XXI - Articolo 35 Le modalità di validazione

Allegato XXI - Articolo 36 Le responsabilità

Allegato XXI - Articolo 37 Le garanzie

Sezione V
Norme in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico

Allegato XXI - Articolo 38 Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico

Allegato XXII - Modello di cui all'articolo 189



Documento

Risultati

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Help -
Pannello di controllo -

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » L. 07-08-1990, n. 241

Aggiungi all'archivio

» Leggi d'Italia

L. 07-08-1990, n. 241

» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

Documento →

Risultati



L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Epigrafe

Premessa

Capo I
PRINCIPI*Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa**Art. 2 Conclusione del procedimento**Art. 2-bis Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento**Art. 3 Motivazione del provvedimento**Art. 3-bis Uso della telematica*Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*Art. 4 Unità organizzativa responsabile del procedimento**Art. 5 Responsabile del procedimento**Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento**Art. 6-bis. Conflitto di interessi*Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento**Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento**Art. 9 Intervento nel procedimento**Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento*

Art. 10-bis *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*

Art. 11 *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*

Art. 12 *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

Art. 13 *Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione*

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14 *Conferenza di servizi*

Art. 14-bis *Conferenza di servizi preliminare*

Art. 14-ter *Lavori della conferenza di servizi*

Art. 14-quater *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi*

Art. 14-quinquies *Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto*

Art. 15 *Accordi fra pubbliche amministrazioni*

Art. 16 *Attività consultiva*

Art. 17 *Valutazioni tecniche*

Art. 18 *Autocertificazione*

Art. 19 *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*

Art. 20 *Silenzio assenso*

Art. 21 *Disposizioni sanzionatorie*

Capo IV-bis

EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, REVOCA E RECESSO

Art. 21-bis *Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*

Art. 21-ter *Esecutorietà*

Art. 21-quater *Efficacia ed esecutività del provvedimento*

Art. 21-quinquies *Revoca del provvedimento*

Art. 21-sexies *Recesso dai contratti*

Art. 21-septies *Nullità del provvedimento*

Art. 21-octies *Annulabilità del provvedimento*

Art. 21-nonies *Annullamento d'ufficio*

Capo V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22 *Definizioni e principi in materia di accesso*

Art. 23 *Ambito di applicazione del diritto di accesso*

Art. 24 *Esclusione dal diritto di accesso*

Art. 25 *Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*

Art. 26 *Obbligo di pubblicazione*

Art. 27 *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*


Art. 28 *Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio*

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 *Ambito di applicazione della legge*

Art. 30 *Atti di notorietà*

Art. 31



Documento



Risultati

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Help -
Pannello di controllo -

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.Lgs. 27-10-2009, n. 150

Aggiungi all'archivio

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 27-10-2009, n. 150

» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

Documento →

Risultati



D.Lgs. 27-10-2009 n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Epigrafe

Premessa

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

Titolo II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
Capo I
Disposizioni generali

Art. 2. Oggetto e finalità

Art. 3. Principi generali

Capo II
Il ciclo di gestione della performance

Art. 4. Ciclo di gestione della performance

Art. 5. Obiettivi e indicatori

Art. 6. Monitoraggio della performance

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance

Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

Capo III
Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11. *Trasparenza*

Capo IV
Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

Art. 12. *Soggetti*

Art. 13. *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*

Art. 14. *Organismo indipendente di valutazione della performance*

Art. 15. *Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo*

Art. 16. *Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale*

Titolo III
MERITO E PREMI
Capo I
Disposizioni generali

Art. 17. *Oggetto e finalità*

Art. 18. *Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance*

Art. 19. *Criteri per la differenziazione delle valutazioni*

Capo II
Premi

Art. 20. *Strumenti*

Art. 21. *Bonus annuale delle eccellenze*

Art. 22. *Premio annuale per l'innovazione*

Art. 23. *Progressioni economiche*

Art. 24. *Progressioni di carriera*

Art. 25. *Attribuzione di incarichi e responsabilità*

Art. 26. *Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale*

Art. 27. *Premio di efficienza*

Art. 28. *Qualità dei servizi pubblici*

Capo III
Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29. *Inderogabilità*

Art. 30. *Norme transitorie e abrogazioni*

Art. 31. *Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale*

Titolo IV
NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capo I
Principi generali

Art. 32. *Oggetto, ambito e finalità*

Art. 33. *Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 34. *Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 35. *Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 36. *Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Capo II
Dirigenza pubblica

Art. 37. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

Art. 38. *Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 39. *Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 40. *Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 41. *Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 42. *Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 43. *Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 44. *Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 45. *Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 46. *Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 47. *Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 48. *Mobilità intercompartimentale*

Art. 49. *Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 50. *Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 51. *Territorializzazione delle procedure concorsuali*

Art. 52. *Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Capo IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

Art. 54. *Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 55. *Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 56. *Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 57. *Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 58. *Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 59. *Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 60. *Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 61. *Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 62. *Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 63. *Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico*

Art. 64. *Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Art. 65. *Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti*

Art. 66. *Abrogazioni*

Capo V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67. *Oggetto e finalità*

Art. 68. *Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione*

Art. 69. *Disposizioni relative al procedimento disciplinare*

Art. 70. *Comunicazione della sentenza*


Art. 71. *Ampliamento dei poteri ispettivi*

Art. 72. *Abrogazioni*

Art. 73. Norme transitorie

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74. Ambito di applicazione



Documento 

Risultati

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Help -
Pannello di controllo -

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.Lgs. 30-03-2001, n. 165



Aggiungi all'archivio

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 30-03-2001, n. 165

Documento 

Risultati



D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Epigrafe

Premessa

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione - (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 2 Fonti - (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 3 Personale in regime di diritto pubblico - (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità - (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 5 Potere di organizzazione - (Art. 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche - (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 6-bis Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Articolo 7 Gestione delle risorse umane - (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 7-bis Formazione del personale

» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

Articolo 8 Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli - (Art. 9 del d.lgs n. 29 del 1993)

Articolo 9 Partecipazione sindacale - (Art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 80 del 1998)

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico

Articolo 10 Trasparenza delle amministrazioni pubbliche - (Art. 11 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 11 Ufficio relazioni con il pubblico - (Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995)

Articolo 12 Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro - (Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)

Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

Articolo 13 Amministrazioni destinatarie - (Art. 13 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 14 Indirizzo politico-amministrativo - (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 15 Dirigenti - (Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470 del 1993)

Articolo 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali - (Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 17 Funzioni dei dirigenti - (Art. 17 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 17-bis (Vicedirigenza)

Articolo 18 Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti - (Art. 18 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs n. 470 del 1993)

Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali - (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 20 Verifica dei risultati - (Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993, come

sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998, poi dall'art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999)

Articolo 21 Responsabilità dirigenziale - (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 22 Comitato dei garanti - (Art. 21, comma 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 23 Ruolo unico dei dirigenti

Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato

Articolo 24 Trattamento economico - (Art. 24 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

Articolo 25 Dirigenti delle istituzioni scolastiche - (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)

Articolo 26 Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale - (Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali - (Art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs n. 80 del 1998)

Sezione II

Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

Articolo 28 Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

Articolo 28-bis Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia

Articolo 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici

Capo III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Articolo 29-bis Mobilità intercompartimentale

Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse - (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività - (Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 32 Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati

Articolo 33 *Eccedenze di personale e mobilità collettiva* - (Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998).

Articolo 34 *Gestione del personale in disponibilità* - (Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 34-bis *Disposizioni in materia di mobilità del personale*

Articolo 35 *Reclutamento del personale* - (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

Articolo 35-bis. *Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*

Articolo 36 *Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*

Articolo 37 *Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici* - (Art. 36-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 38 *Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea* - (Art. 37 d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 39 *Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap* - (Art. 42 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998)

Titolo III

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Articolo 40 *Contratti collettivi nazionali e integrativi* - (Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 40-bis *Controlli in materia di contrattazione integrativa*

Articolo 41 *Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN* - (Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 42 *Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro* - (Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del 1997)

Articolo 43 *Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva* - (Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 44 *Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro* - (Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470

del 1993)

Articolo 45 *Trattamento economico - (Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)*

Articolo 46 *Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997)*

Articolo 47 *Procedimento di contrattazione collettiva - (Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)*

Articolo 47-bis *Tutela retributiva per i dipendenti pubblici*

Articolo 48 *Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica - (Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998)*

Articolo 49 *Interpretazione autentica dei contratti collettivi - (Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)*

Articolo 50 *Aspettative e permessi sindacali - (Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del d.lgs n. 80 del 1998)*

Articolo 50-bis *Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero*

Titolo IV
RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 51 *Disciplina del rapporto di lavoro - (Art. 55 del d.lgs n. 29 del 1993)*

Articolo 52 *Disciplina delle mansioni - (Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998)*

Articolo 53 *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)*

Articolo 54 *Codice di comportamento*

Articolo 54-bis *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*

Articolo 55 *Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative*

Articolo 55-bis *Forme e termini del procedimento disciplinare*

Articolo 55-ter *Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento*

penale

Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare

Articolo 55-quinquies False attestazioni o certificazioni

Articolo 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare

Articolo 55-septies Controlli sulle assenze

Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica

Articolo 55-novies Identificazione del personale a contatto con il pubblico

Articolo 56 Impugnazione delle sanzioni disciplinari - (Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 57 Pari opportunità - (Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs n. 387 del 1998)

Titolo V

CONTROLLO DELLA SPESA

Articolo 58 Finalità - (Art. 63 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs n. 546 del 1993)

Articolo 59 Rilevazione dei costi - (Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1993)

Articolo 60 Controllo del costo del lavoro - (Art. 65 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs n. 546 del 1993)

Articolo 61 Interventi correttivi del costo del personale - (Art. 66 del d.lgs n. 29 del 1993)

Articolo 62 Commissario del Governo - (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

Titolo VI

GIURISDIZIONE

Articolo 63 Controversie relative ai rapporti di lavoro - (Art. 68 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs n. 387 del 1998).

Articolo 63-bis (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro)

Articolo 64 Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi - (Art. 68-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 65 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali - (Art. 69 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)

Articolo 66 Collegio di conciliazione - (Art.69-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del d.lgs n. 387 del 1998)

Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse

Articolo 67 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato - (Art. 70 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del d.lgs n. 546 del 1993)

Articolo 68 Aspettativa per mandato parlamentare - (Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993)

Capo II
Norme transitorie e finali

Articolo 69 Norme transitorie - (Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 70 Norme finali - (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

Articolo 71 Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi

Articolo 72 Abrogazioni di norme - (Art. 74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 73 Norma di rinvio

Allegato A

Allegato B

Allegato C



Documento

Risultati

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

[PRIVACY](#) | [LEGALE](#) | [CONTATTACI](#)